

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1966

(46^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Ammissione alla verifica metrica delle misure per olii minerali in genere e altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri » (1834) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 506, 508, 509, 510, 511
BANFI	509, 510
FRANCAVILLA	507, 508
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	507, 508 509, 510
SECCI	507, 508, 510
VECCELLIO, <i>relatore</i>	506, 507, 508, 509, 510
VERONESI	508, 509
ZANNINI	508, 509

« Disciplina dell'uso dei nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e dei termini che ne derivano » (1835) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	512, 514, 516, 518, 519
AUDISIO	513, 519
BANFI	516, 518, 519

BERLANDA	Pag. 515
BERNARDINETTI, <i>relatore</i>	512, 516
CERRETI	515, 517, 518
FRANCAVILLA	515
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	516, 517, 519
VERONESI	513, 514, 519
ZANNINI	514, 516, 518

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bussi, Carubia, Cerreti, Francavilla, Giuntoli Graziucchia, Mammucari, Passoni, Secci, Vecellio, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Perugini è sostituito dal senatore Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi.

ZANNINI, *ff. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ammissione alla verifica metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri » (1834)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammissione alla verifica metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VECELLIO, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, i sistemi di erogazione dei prodotti petroliferi e di altri prodotti liquidi e della loro contabilizzazione nei vari passaggi dall'industria alla distribuzione e dalla distribuzione alla clientela, hanno dato luogo ad una serie innumerevole di difficoltà per l'adattamento di idonei ed adeguati mezzi di misurazione quantitativa in un settore economico che ha assunto dimensioni ben diverse da quelle esistenti al momento dell'emanazione delle norme legislative che hanno fino ad ora disciplinato tale materia.

La legge base della materia trattata dal presente provvedimento è la legge 23 agosto 1890, n. 7088; essa, alla tabella B stabiliva la capacità massima delle misure ammesse alla legislazione in 2 ettolitri (200 litri). Con provvedimenti successivi tale tabella venne aggiornata con la previsione di misure di capacità fino a 2 chilolitri (2.000 litri).

Si è reso necessario ed urgente un ulteriore aumento della capacità massima delle misure; e le ragioni sono diverse: tra esse la più pressante è stata sollevata dalle industrie petrolifere; si tratta di rendere più rapide le necessarie operazioni di controllo e di registrazione e cioè le operazioni sottoposte a controllo a fini fiscali dal

Ministero delle finanze ed esercitate dagli uffici periferici, che riguardano:

- 1) il controllo dei misuratori volumetrici;
- 2) la vendita di carburanti a mezzo autobotti di capacità controllata.

È da ricordare che i misuratori volumetrici o contatori impiegati nell'anteguerra non superavano i 500 litri al minuto primo e quindi la misura di controllo da 1.000-2.000 litri era più che adeguata.

Inoltre, circa trent'anni fa le autobotti avevano una capacità di 4.000 litri; successivamente si è passati alla capacità di 8.000 litri; dal 1953 le capacità sono aumentate (norme del codice stradale e misure di sicurezza) fino a 22.000, 24.000, 28.000 litri ed attualmente esistono in circolazione delle autobotti della capacità di 35.000 litri oltre che per i servizi interni, anche per i trasporti internazionali.

La portata o capacità di misura dei contatori è poi aumentata notevolmente a seguito della costruzione ed esercizio degli oleodotti e con l'aumento dei quantitativi di movimento, che nel giro di un decennio sono più che quintuplicati. Infatti, l'importazione di greggio nel 1965 ha raggiunto la cifra di 66,5 milioni di tonnellate, con un aumento del 20 per cento rispetto all'anno precedente, e le lavorazioni nelle raffinerie hanno toccato i 69,3 milioni di tonnellate, ciò che significa un raddoppio rispetto al 1961.

A titolo di notizia per gli onorevoli colleghi, si hanno oggi dei misuratori volumetrici, con portata che va sui 2.500 litri/minuto primo, 4.000 litri/minuto primo, 8.000 litri/minuto primo ed oltre. In casi particolari per il trasferimento del liquido negli oleodotti si adoperano dei misuratori che superano i 30.000 litri/minuto primo, pari cioè a mezzo metro cubo al minuto secondo!

Allo stato dei fatti è dunque anacronistico impiegare misure campione da 1.000 e 2.000 litri. Ed è per questo che da circa tre anni il Servizio metrico, sollecitato anche dalle società interessate, si è adoperato per l'emanazione di un provvedimento legisla-

tivo che consenta misure di capacità maggiori: ciò che costituisce appunto l'oggetto e lo scopo del disegno di legge che viene oggi sottoposto alla nostra Commissione.

Altra ragione rilevante è data dal fatto che gli ufficiali doganali già si avvalgono di misuratori volumetrici per liquidi in genere, e per carburanti in particolare, di capacità superiore ai 2.000 litri stabiliti dalla vigente legislazione metrica.

Premesso quanto sopra, per dare agli onorevoli colleghi le necessarie informazioni circa il provvedimento da adottare, riassumo brevemente il contenuto degli articoli.

Seguendo quanto disposto dalla legge metrica, e cioè il sistema metrico in vigore in Italia, con l'articolo 1, le capacità vengono portate a 5.000, 10.000, 20.000, 25.000, 50.000 e 100.000 litri.

All'articolo 2 si parla delle caratteristiche delle misure, delle modalità per la loro verifica e legalizzazione.

All'articolo 3 sono indicate le tolleranze ammesse nei misuratori; quelle destinate all'impiego nei rapporti con terzi, e cioè a vendita, sono diverse da quelle destinate al controllo dei misuratori.

Sempre all'articolo 3 viene anche indicato il sistema di graduazione da applicare nei recipienti di misura in modo da garantire l'osservanza delle tolleranze ammesse.

In pratica, per ogni recipiente o serie di recipienti, verranno stabilite dal Ministero dell'industria delle scale indicative che rispondano appunto alle norme fissate nei paragrafi precedenti.

Nell'articolo 4 sono indicati i diritti corrispondenti alle varie capacità dei misuratori.

Si sarebbe potuto adottare il provvedimento mediante un decreto del Presidente della Repubblica, ma essendosi previsti dei diritti per la verifica, la materia è risultata di esclusiva competenza del Parlamento.

L'articolo 5 prevede delle norme transitorie per serbatoi di misura aventi capacità diverse da quelle indicate nella presente legge a condizione che siano installati precedentemente e che le loro caratteristiche siano tali da soddisfare alle norme di misura, di con-

trollo e di tolleranza previste nell'articolo 3. Per detti serbatoi saranno effettuate verifiche periodiche biennali, per cinque bienni, dopodichè essi non potranno più essere usati come misura.

Dopo questa illustrazione, il vostro relatore non può che esprimere parere favorevole all'approvazione sollecitata del disegno di legge.

FRANCAVILLA. Vorrei chiedere se si conosce il numero degli apparecchi e dei serbatoi attualmente in commercio per sapere, in rapporto ad esso, qual'è la portata della modifica che ci viene proposta.

SECCI. Soprattutto occorrerebbe qualche elemento circa la tipologia.

VECELLIO, *relatore*. L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che le caratteristiche delle misure e le modalità per la loro verifica e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

FRANCAVILLA. Non era questa la mia domanda.

VECELLIO, *relatore*. Quanto ho detto si riferisce alle caratteristiche. Per quanto riguarda il numero, io non ho fatto nessuna indagine. Ho accennato semplicemente alla quantità di carburante in commercio nell'anno 1965 rispetto all'anno 1961 per dimostrare l'enorme sviluppo del settore dell'industria petrolifera. E d'altra parte non occorre neanche soffermarvisi, tanto è evidente.

Ad ogni modo, potrei informarmi circa il numero dei misuratori.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questa indagine mi sembra inutile, in quanto la norma contenuta nell'articolo 5 tende

a garantire proprio l'ammissione a verifica di serbatoi installati.

Aggiungo che, da parte dell'Amministrazione delle dogane, nuovi misuratori di grande portata sono già in uso. Un'indagine del tipo di quella indicata non avrebbe alcuna rilevanza ai fini dell'approvazione di questo disegno di legge. È prevista, infatti, la verifica per cinque bienni di serbatoi di misura aventi capacità diverse da quelle indicate dal disegno di legge medesimo. A me pare, quindi, che la preoccupazione espressa non dovrebbe sussistere. A meno che la Commissione non desideri avere elementi più dettagliati, nel qual caso io dovrei a mia volta acquisirli.

PRESIDENTE. La domanda che è stata rivolta al relatore era proprio in rapporto ai termini fissati nell'articolo 5, nel senso cioè di accertare se tali termini debbano o meno essere ampliati.

FRANCAVILLA. Vi potrebbe essere, per esempio, un'industria già attrezzata.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Dieci anni mi sembrano un termine molto ampio. In dieci anni si possono apportare ammodernamenti tali da eliminare completamente quanto è ora in uso.

VERONESI. Con questo disegno di legge si stabiliscono determinate caratteristiche per i nuovi serbatoi di misura che vengono utilizzati soprattutto nel settore dei carburanti.

Ora, io domando: che cosa può avvenire se, susseguentemente ad una verifica, si apportano delle modifiche, volontariamente o involontariamente? Per esempio, molti di questi serbatoi sono posti sotto terra, per cui sono sottoposti a pressioni od altro, che potrebbero modificare la loro capienza. Il fatto di essere usati come misuratori porta, sotto l'aspetto commerciale, a delle conseguenze. Io non vedo alcun riferimento a particolari sanzioni o alcun richiamo alle norme del regio decreto 23 agosto 1890, numero 7088.

In altre parole, se questi serbatoi subiscono delle modificazioni, volontarie o no, quali sanzioni si prevedono? È stata presa in esame la possibilità di evasioni? E, in caso di evasioni, a quali norme ci si deve riferire? Se il Governo dicesse che si intende far riferimento a determinate sanzioni previste da un particolare decreto sarebbe forse una sufficiente assicurazione.

ZANNINI. Lei sa benissimo che ogni misura è sottoposta al controllo di particolari organi.

VERONESI. Sì, ma ci sono sanzioni diverse per le diverse misure.

SECCI. Richiamandomi al chiarimento chiesto dal collega Veronesi, domando questo. La verifica del liquido contenuto nel serbatoio come avviene? Avviene attraverso il peso o la cubatura? Esiste un apparecchio di misurazione a liquido fluente con il quale si possa eventualmente controllare anche la capacità del recipiente collocato in terra o sotto terra? Una risposta a questa mia domanda potrebbe essere una risposta anche al quesito posto dal senatore Veronesi.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri colleghi che desiderano intervenire, darei la parola al relatore, senatore Vecellio, per una replica.

VECELLIO, *relatore.* Innanzitutto, desidero precisare che il disegno di legge si riferisce ad una legge già esistente anche per quanto riguarda le sanzioni. Infatti, all'articolo 3 è detto: «ferma restando l'osservanza della norma di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 1088». Quindi, per tutto ciò che non rientra nell'aumento delle capacità volumetriche sono già previste delle norme ed anche delle sanzioni.

VERONESI. Mi permetta il relatore di far notare che il riferimento all'articolo 4 del testo unico sui pesi e le misure non

riguarda tutto il disegno di legge, ma soltanto l'intervallo della graduazione.

V E C E L L I O , *relatore*. Io penso che, siccome il disegno di legge si occupa delle capacità delle misure, per tutto il resto si debba intendere che si fa riferimento alla legge in vigore. Io sotto questo punto di vista ero tranquillo. Mi sono preoccupato piuttosto dell'aspetto tecnico della materia.

P R E S I D E N T E . In sostanza, qui si tratta di un aumento della capacità di misura, per evidenti ragioni tecniche.

V E R O N E S I . Non vi è un parere della Commissione giustizia sul disegno di legge?

P R E S I D E N T E . Non è nemmeno stato chiesto, perchè il disegno di legge investe aspetti puramente tecnici della materia.

B A N F I . Mi pare che la discussione abbia messo in rilievo la opportunità di andare a rivedere le norme che abbiamo approvato un anno fa sul riordinamento dei sistemi dei controlli, delle verifiche periodiche, annuali, biennali, eccetera. Si tratta di rendersi conto di come questo provvedimento si inserisce nella legge di carattere generale. Mi stupisce che nella relazione che accompagna il disegno di legge non si faccia alcun riferimento a quella legge, che deve essere stata emanata qualche anno fa.

Z A N N I N I . Faccio osservare al senatore Banfi che il disegno di legge non fa che sanzionare quanto già in pratica esiste. Si tratta di prendere atto di quello che già si fa.

B A N F I . Ma che cosa si intende per « verifica periodica »? Ogni quanto tempo si effettua?

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, se gli onorevoli senatori desiderano approfondire la questione, non

ho alcuna difficoltà ad aderire ad un eventuale rinvio della discussione, per dare a tutti i colleghi la possibilità di consultare la legislazione esistente in materia ed anche la legge di cui parla il senatore Banfi, che in questo momento confesso di non avere presente.

Ad ogni modo, mi pare che la questione sia da ridurre in termini molto più ristretti e limitati. Infatti i criteri informativi che hanno reso necessaria la presentazione del provvedimento in questione sono i seguenti: le pressanti esigenze dei settori petroliferi interessati (aziende distributrici, stabilimenti petrolchimici, raffinerie, eccetera) di valersi di recipienti montati su autoveicoli — autobotti — con caratteristiche di misura speciale aventi capacità superiore a quella massima di due mila litri previste dalla legge in vigore. Queste esigenze sono motivate essenzialmente dalla necessità di non frazionare eccessivamente sullo stesso autoveicolo (di portata complessiva di 15-20 tonnellate ed oltre) il numero dei diversi elementi da uno a due chilolitri, ai fini di una maggiore rapidità delle operazioni di carico e scarico del carburante, quando il quantitativo da trasportare, misurare e consegnare sia dell'ordine di cinque, dieci, quindici e venti chilolitri. Devo aggiungere che nel caso in questione il limite di cento chilolitri previsto dal disegno di legge trascende largamente le attuali richieste (che non superano i dieci, venti chilolitri) per non porre limiti ad eventuali futuri imprevedibili sviluppi del settore.

P R E S I D E N T E . Quando ho letto la relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame non mi sono venute alla mente tutte queste difficoltà perchè mi sembrava scontato che si trattasse semplicemente di recipienti di maggiore misura, nel quadro delle norme già esistenti a tale riguardo.

Ad ogni modo lo scrupolo manifestato può essere anche fondato.

B A N F I . Se la Commissione è d'accordo, il senatore Vecellio ed io potremmo andare a consultare la legge di cui parlavo

e tornare rapidamente per continuare oggi stesso la discussione di questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Sospendiamo, allora, per pochi minuti la discussione per consentire ai senatori Vecellio e Banfi di consultare la legge di cui si è parlato, onde risolvere i dubbi esistenti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 10,55).

B A N F I . Preciso che non è errato quanto ricordavo: effettivamente nel dicembre 1962 il Senato approvò un disegno di legge in cui erano previsti tutti i pesi, le misure, eccetera; senonchè, trasmesso il provvedimento alla Camera dei deputati nel gennaio 1963, decadde per fine legislatura.

Anche il richiamo alla legge del 1890 era esatto.

P R E S I D E N T E . Praticamente, quindi, non avremmo null'altro da aggiungere.

V E C E L L I O , relatore. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti apportando dei chiarimenti utili su una materia che, anche se modesta, senza dubbio è interessante approfondire.

Mi compiaccio con il senatore Banfi per la sua prodigiosa memoria. Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Veronesi debbo dire che vi era proprio l'intendimento di far rientrare il presente disegno di legge nel regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, che rappresenta la legge base della materia trattata dal provvedimento al nostro esame.

Spero che dopo questi chiarimenti, il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

S E C C I . All'articolo 4, dove si parla dei diritti per la verifica, abbiamo un andamento di spesa che è quello del raddoppio, cioè per 5 chilolitri sono dovute lire 10.000 per diritti, per 10 chilolitri lire 20

mila, per venti chilolitri lire 40.000; perchè per i 25-50-100 chilolitri si è adottata una diversa valutazione?

P I C A R D I , Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Troverà la risposta alla sua domanda nel penultimo periodo della relazione che accompagna il presente disegno di legge, dove è detto: « Per le misure superiori ai venti chilolitri, invece, con l'aumentare delle capacità dello strumento metrico, si ha una lieve diminuzione dell'importo del diritto — conseguente alla riduzione della misura unitaria del diritto di verifica — che, peraltro, trova riscontro in una corrispondente diminuzione (in senso relativo) dei mezzi, del personale o del tempo necessario per la verifica stessa ».

S E C C I . In questa operazione di verifica vi è una parte che è rappresentata dalla spesa reale effettiva. Per l'operazione di verifica, quindi, avremmo dovuto avere un andamento di riduzione di costi!

V E C E L L I O , relatore. Infatti vi è un andamento di riduzione!

P R E S I D E N T E . Evidentemente il criterio della minore spesa per l'operazione di verifica è temperato, ma lo è anche il criterio della maggiore utilità del mezzo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B A N F I . Presento il seguente ordine del giorno:

« La 9^a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1834, invita il Governo a presentare al Parlamento un disegno di legge diretto ad introdurre nuove ed organiche norme relative al servizio metrico, con particolare riferimento al commercio dei prodotti confezionati ».

P I C A R D I , Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono ammesse alla verificaione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse o mobili, destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.

(È approvato).

Art. 2.

Le caratteristiche delle misure e le modalità per la loro verificaione e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

(È approvato).

Art. 3.

Nelle verificazioni prima e periodica delle misure destinate all'impiego nei rapporti con terzi sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più quanto in meno:

<i>Nome delle misure</i>	<i>Tolleranza</i>
cinque chilolitri	15 litri
dieci chilolitri	25 »
venti chilolitri	50 »
venticinque chilolitri	50 »
cinquanta chilolitri	100 »
cento chilolitri	200 »

Nella verificaione prima e periodica delle misure riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, di grande portata, sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più quanto in meno:

<i>Nome delle misure</i>	<i>Tolleranza</i>
cinque chilolitri	2 litri
dieci chilolitri	4 »
venti chilolitri	8 »
venticinque chilolitri	10 »
cinquanta chilolitri	20 »
cento chilolitri	40 »

La capacità delle misure si intende determinata alla temperatura di 15°C ed è segnalata da una linea di fiducia. La linea di fiducia deve essere integrata con una scala graduata con suddivisioni in più e in meno, tale da indicare complessivamente volumi di liquido non inferiori a un centesimo della capacità totale.

Ciascun intervallo della graduazione deve corrispondere a un volume uguale o inferiore a quello della tolleranza ammessa, ferma restando l'osservanza della norma di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

La distanza minima tra due tratti contigui della graduazione sarà stabilita con decreti del Ministro per l'industria e il commercio da emanare, caso per caso, ai sensi dell'articolo 2, in relazione all'uso cui ciascun tipo di misura è destinata e alla capacità di essa; detta distanza, tuttavia, dovrà essere tale che a un dislivello di un millimetro corrispondano volumi non superiori a un litro per le misure fino a 50 chilolitri o di due litri per le misure di 100 chilolitri.

(È approvato).

Art. 4.

Per la verificaione prima sono dovuti i seguenti diritti:

Per la capacità di cinque chilolitri	L. 10.000
--	-----------

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

46ª SEDUTA (12 ottobre 1966)

Per la capacità di dieci chilolitri »	20.000
Per la capacità di venti chilolitri »	40.000
Per la capacità di venticinque chilolitri »	45.000
Per la capacità di cinquanta chilolitri »	90.000
Per la capacità di cento chilolitri »	180.000
Per le misure di cui all'articolo 5, per ogni chilolitro di capacità »	2.000

(È approvato).

Art. 5.

Per la durata di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi alla verifica prima, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, serbatoi di misura aventi capacità diverse da quelle indicate dalla presente legge, a condizione che risultino installati in opera da epoca anteriore alla data stessa e che le caratteristiche di essi siano riconosciute tali da soddisfare alle prescrizioni di cui all'articolo 3.

Detti serbatoi di misura saranno ammessi alla verifica periodica per cinque anni, oltre quello in cui è avvenuta la verifica prima. Trascorso tale periodo non potranno essere usati come misure.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina dell'uso dei nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e dei termini che ne derivano » (1835)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Disciplina dell'uso dei nomi

"cuoio", "pelle" e "pelliccia" e dei termini che ne derivano ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERNARDINETTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1835 si prefigge di difendere i prodotti naturali derivanti dal cuoio e dalle pelli dai prodotti concorrenti ottenuti con materiale sintetico in quanto, soprattutto in questo ultimo periodo di tempo, le fibre sintetiche o i prodotti sintetici stanno veramente invadendo il mercato a svantaggio, naturalmente, dei prodotti naturali.

Questa preoccupazione è sorta dal fatto che una confusione del genere nuocerebbe e nuoce sensibilmente al settore del commercio del cuoio e delle pelli non soltanto per quanto riguarda il mercato interno ma anche per quanto concerne il mercato estero. È a tutti noto, infatti, che i turisti che vengono in Italia si affrettano ad acquistare scarpe oppure borse fatte di cuoio, per cui, se non provvederemo per garantire la difesa dei prodotti naturali, a lungo andare il commercio ne risentirebbe le conseguenze negative.

Di questa preoccupazione già si rese portavoce nella precedente legislatura il Senato attraverso un disegno di legge (atto numero 971) presentato dai senatori Sartori e Turani. Non ho avuto il tempo di approfondire quanto avvenne nella passata legislatura in merito a tale disegno di legge; ad ogni modo esso non fu varato anche per l'avvenuto scioglimento del Senato.

Il Governo ha fatto propria questa iniziativa perchè ha riconosciuto la necessità di portare chiarezza nell'uso delle denominazioni relative a questo settore per la difesa dei prodotti naturali derivanti dal cuoio.

Facendo riferimento alla legislazione comparata, possiamo constatare che il Governo francese il 10 gennaio 1961 ha adottato un provvedimento chiaro e preciso, con il quale si vieta l'uso della parola « pellicceria » per i prodotti lavorati o approntati che non siano confezionati con pelle animale. Altrettanto è avvenuto in Belgio, dove il provvedimento, entrato in vigore il 19 ottobre 1960, stabilisce con estrema chiarezza che le de-

nominazioni « pelletterie » e loro sinonimi possono essere impiegate soltanto per designare la spoglia di un animale con i suoi peli.

Per quanto concerne l'Italia, si è ritenuto di non provvedere alla protezione delle denominazioni mediante un marchio, perchè ciò avrebbe comportato la creazione di un ente pubblico per amministrare il marchio medesimo. È stata, inoltre, scartata anche la tesi dell'imposizione di un marchio obbligatorio, perchè ciò avrebbe comportato un considerevole aumento del costo dei prodotti per le spese rese necessarie dai controlli e dalle verifiche. Si è finito, pertanto, con lo scegliere la stessa impostazione che è stata recepita dagli ordinamenti giuridici francese e belga, per cui il presente disegno di legge agli articoli 1, 2 e 3 stabilisce che le denominazioni cuoio, pelle, pelliccia e i termini che ne derivano, sono riservati soltanto ai prodotti, naturali allo stato grezzo o sottoposti a lavorazione, ottenuti da pelli o spoglie di animali. L'articolo 4 estende la medesima disciplina ai prodotti importati dall'estero. L'articolo 5 prevede una nuova fattispecie di reato contravvenzionale, cioè stabilisce che chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 10 milia a lire 500 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Per quanto concerne quest'ultimo articolo, quale relatore, ho il dovere di far presente che, configurandosi un nuovo reato, sarebbe opportuno chiedere il parere della Commissione giustizia; parere che potremmo sollecitare per giungere all'approvazione del disegno di legge.

A U D I S I O . Signor Presidente, io ho alcune perplessità in merito a questo disegno di legge che desidero esporre.

Mi rendo conto che, essendo noi associati nel Mercato comune europeo, se vi sono membri di questa Comunità che hanno già predisposto provvedimenti del genere, dobbiamo seguire questa strada; però devo far rilevare che è dal 19 ottobre 1960 che il Belgio ha provveduto a dare una regolamentazione in questo settore ed altrettanto ha fatto la Francia sin dal 10 gennaio 1961, men-

tre dal tenore della relazione non risulta che gli altri Paesi del MEC, cioè Lussemburgo, Olanda e Germania federale, abbiano in cantiere provvedimenti del genere.

V E R O N E S I . Il Lussemburgo non è molto interessato a questo genere di produzione.

A U D I S I O . Suppongo, però, che la Germania federale sia da considerarsi alla stregua degli altri Paesi.

V E R O N E S I . È orientata molto verso i prodotti sintetici.

A U D I S I O Non ho alcun motivo particolare per sostenere proprio in questo caso la necessità di un marchio, dal momento che in precedenti occasioni ho chiaramente manifestato la mia opposizione all'adozione di marchi, come è avvenuto recentemente per la questione dell'adozione del marchio per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli. Tuttavia mi domando quale efficacia potrà avere questo provvedimento se non si ricorre ad una distinzione particolare per le merci in questione, affinché abbiano l'attribuzione che debbono avere di fronte a tutti, competenti e non competenti in materia.

Ora, quando si vuole escludere l'applicazione di un marchio adducendo come giustificazione le argomentazioni esposte dall'onorevole relatore, c'è da domandarsi se quelli addotti siano i veri motivi per i quali non si ricorre anche in questo caso alla istituzione di un marchio. È stato detto, infatti, che applicando un marchio bisognerebbe creare un ente pubblico per l'amministrazione di tale marchio. Ma questa è un'esagerazione perchè, se per ogni marchio si dovesse creare un ente pubblico *ad hoc*, quanti dovrebbero essere gli enti pubblici per gli innumerevoli marchi già esistenti? Viceversa, mi risulta che al Ministero dell'industria e commercio esiste un reparto particolarmente qualificato che assolve a questa funzione.

Si è detto anche che è stata scartata la tesi dell'imposizione di un marchio obbli-

gatorio perchè ciò avrebbe comportato un aumento del costo dei prodotti a causa delle spese necessarie per i controlli e le verifiche. Con questo, allora, si vuol dire che non saranno effettuati nè controlli, nè verifiche e che mancando un marchio il provvedimento non servirà a nulla?

A mio avviso, per essere utile, questo provvedimento dovrebbe essere in grado di tutelare organicamente ed effettivamente gli interessi del consumatore. A me, ad esempio, è stata venduta una borsa di pelle sintetica come se fosse di pelle di foca. La legge, cioè, non garantisce il consumatore incompetente, il quale non è in grado di distinguere un prodotto sintetico molto ben imitato da un prodotto naturale.

A che cosa vuole rispondere, pertanto, questo provvedimento? Ad un allineamento con i Paesi del MEC? Ma in questo caso bisogna fare in modo che tutti i Paesi siano allineati. Oppure si tratta di un provvedimento che ripete un disegno di legge di iniziativa parlamentare? In quel disegno di legge, però, era prevista l'imposizione di un marchio.

Ritengo che le domande da me poste meritino una risposta perchè il problema esiste e dobbiamo evitare di complicare la situazione attuale del commercio italiano, già abbastanza appesantita dalla sfavorevole congiuntura in questo settore.

P R E S I D E N T E . Se non ricordo male, il disegno di legge di iniziativa parlamentare si proponeva di evitare che la parola « pelle » fosse compresa in una dicitura determinante il nome di un prodotto sintetico simile alla pelle.

V E R O N E S I . Concordo sulla opportunità di approvare questo disegno di legge proprio per assicurare la tutela del consumatore italiano e per dare la possibilità alle nostre aziende commerciali di mantenere la buona fama di cui godono nella vendita, piuttosto in espansione, di articoli di questo genere ai turisti che vengono in Italia, anche perchè una parte fiorente del nostro artigianato lavora proprio nel settore del cuoio e della pelle.

Le uniche perplessità che ho riguardano la dizione del disegno di legge; ma non avrei in animo di presentare emendamenti, salvo che gli onorevoli senatori non concordassero sulle mie osservazioni.

All'articolo 1 si dice: « I nomi " cuoio ", " pelle ", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti da spoglie... ». Ora parlare semplicemente di « spoglie » non mi sembra opportuno; mi sembra più esatto dire « ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali ». Così come, laddove si dice: « sottoposte ad un trattamento di concia », poichè in Italia esiste una lunga tradizione di vari trattamenti di concia diversi l'uno dall'altro, proporrei di modificare la dizione « trattamento » con l'altra: « trattamenti ».

All'articolo 3 si dice: « È vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con i nomi " cuoio " " pelle " e loro derivati o sinonimi, ovvero sotto i nomi generici di " pellame " e " pelletteria ", prodotti... ». Ora mi sembra che la parola « prodotti » non sia sufficiente perchè abbiamo una vendita di prodotti, cioè di pelle e di cuoio, calcolata in alcune zone a piedi e in altre a metri, ma abbiamo anche una vendita di articoli che sono una elaborazione di questi prodotti, cioè le borse, le scarpe e via di seguito. Pertanto proporrei di aggiungere dopo la parola « prodotti » le altre « ed articoli ».

Per quanto concerne l'articolo 5, possiamo anche attendere il parere della 2ª Commissione, ma la dizione così com'è mi sembra perfetta perchè si dice: « salvo che il fatto costituisca reato più grave », per cui è evidente che se si verifica quanto è accaduto al senatore Audisio, al quale è stata venduta una borsa che non era di pelle facendola passare per pelle di foca, si tratta di frode in commercio e questo reato è disciplinato da un particolare articolo del Codice penale.

A parte queste osservazioni di carattere formale, non ho altro da aggiungere e dichiaro di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Z A N N I N I . Concordo con il parere espresso dal senatore Bernardinetti, tut-

tavia mi permetto di rilevare che il disegno di legge anziché essere a tutela o a difesa dei produttori, dei lavoratori del cuoio, eccetera, è a tutela del consumatore e serve soprattutto alla chiarezza del commercio.

È logico e naturale, infatti, che specialmente in questo settore vi sia una certa libertà: non si possono porre dei limiti a quella che può essere la produzione di materie e di fibre sintetiche; però il consumatore deve sapere, quando acquista, se si tratta di materiale sintetico o di cuoio derivante dalle spoglie degli animali. Si deve impedire, cioè, che possano avvenire degli equivoci, per non dire degli inganni. Questo è appunto lo spirito del disegno di legge. Dire, pertanto, che il disegno di legge è predisposto a difesa dei produttori del cuoio, significa volerne limitare la portata.

Importante, invece, è l'altra questione sulla quale si è soffermato il relatore e alla quale ha accennato anche il senatore Audisio, cioè che anche le altre nazioni debbono prendere provvedimenti in questo settore.

Nel settore del cuoio, del pellame e delle pellicce — soprattutto per quanto riguarda le borse e le calzature —, l'Italia esporta moltissimo. Si deve impedire, pertanto, che altre ditte immettano sul mercato estero materiale che possa creare confusione nei consumatori stranieri, perchè all'Italia ne deriverebbe veramente un danno enorme.

Alcune nazioni, come la Germania Federale, hanno produzione specialmente di fibre sintetiche. È opportuno che quando ci mandano i loro prodotti, questi siano contrassegnati con un marchio che indichi effettivamente a quale materia corrispondono.

B E R L A N D A. La Germania federale invia i propri prodotti con i relativi cartellini. Sono i commercianti italiani che tolgono i cartellini di origine e vendono fibra sintetica per pelle!

F R A N C A V I L L A. Ma il prezzo è uguale?

B E R L A N D A. A volte lo *sky* è più costoso del cuoio ed ha prestazioni migliori per molti aspetti. Ci sono qualità di fibre sintetiche che sono superiori al cuoio!

C E R R E T I. In linea di massima sono favorevole al presente disegno di legge, poichè sta ad indicare che finalmente si sta prendendo un orientamento diretto a qualificare le cose per ciò che veramente sono.

Per quanto riguarda l'importazione, desidero far rilevare che ogni prodotto importato reca un cartellino nel quale è indicato il tipo di materiale, specialmente quando si tratta di materiale pregiato (noi, infatti, lavoriamo essenzialmente pelli che vengono dall'estero). Purtroppo è qui in Italia che i cartellini vengono tolti e la finta pelle viene venduta per pelle! Del resto ci sono oggi delle poltrone rivestite da materiale sintetico che risultano più gradevoli al tatto e più soffici di quelle rivestite di pelle derivante dalle spoglie di animali! Ora, quando si va a comprare una borsa o si va dal pellicciaio, non è che si vedano le corna dell'animale la cui pelle è stata impiegata per la fabbricazione della borsa, eccetera, ma ci si deve affidare all'onestà del commerciante.

Senza dubbio una maggiore qualificazione del prodotto originale porterà ad un aumento nel costo soprattutto del vitello, che è la materia prima per le nostre conterie, ma porterà anche ad una maggiore qualificazione di tutto il mercato e di conseguenza ad un incremento dei valori sul piano della materia prima: il contadino che manda un vitello al mattatoio non ricava niente della pelle, e ciò è dannoso sia per il contadino che per il macellaio. Questa rivalutazione, quindi, è senza dubbio giusta e positiva.

Se una osservazione debbo fare — e concordo con il collega Audisio —, è che il disegno di legge è un po' teorico: come si farà a controllare? Chi controllerà? Come si determinerà l'orientamento del mercato? Come si guideranno i commercianti a distinguere nell'acquisto e soprattutto nella vendita al consumatore?

Se fossimo in un Paese con una tradizione più ampia di quella della lavorazione del vitello o del vitellone, saremmo in condizione di distinguere per quanto riguarda la qualificazione. Io mi intendo soprattutto di rilegature di libri e debbo dire che, per esem-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

46ª SEDUTA (12 ottobre 1966)

pio, la rilegatura in marocchino non esiste quasi più: uno dei trattamenti essenziali di questo tipo di pelle era quello di tenerla esposta per sei mesi ai venti che portano sale marino. Ora, invece, si vende vinpelle per marocchino, ed è una truffa veramente indegna!

Il presente disegno di legge rappresenta un primo passo verso una maggiore qualificazione del prodotto originale; comunque ritengo che se si procedesse anche ad una maggiore precisazione non si nuocerebbe al commercio dei prodotti sintetici, si favorirebbe la qualifica del nostro mercato e si qualificerebbe la nostra produzione: tutti possono farci concorrenza sul piano della fibra sintetica o della pelle prodotta sinteticamente, ma difficilmente è possibile farci concorrenza sul piano della pelle autentica, ben lavorata.

Sarei, pertanto, per una maggiore precisione; tuttavia, se si ritiene opportuno non rinviare ulteriormente l'approvazione del presente disegno di legge, dichiaro fin da ora il mio voto favorevole poichè esso rappresenta un primo passo sulla via giusta.

BANFI. Il mio gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame. Ho una sola preoccupazione ed è questa: che cosa si intende per « termini che derivano dalle parole "cuoio" e "pelle", o loro sinonimi »?

Ci eravamo già posti il problema dei nomi in lingue straniere, vive o morte: per esempio, consideriamo il *dermatoid* un sinonimo o un derivato di « pelle »? È un problema che merita di essere risolto; comunque, per quanto mi riguarda, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato così come è formulato, anche perchè il commercio di questi prodotti avviene tra commercianti e difficilmente il commerciante può essere tratto in inganno. Tuttavia, qualora fosse possibile, io preciserei, ad esempio con un ordine del giorno, che per quanto riguarda « i termini che ne derivano o loro sinonimi » si fa riferimento alla lingua italiana. In questo modo si consente l'utilizzo di altri nomi di origine latina, greca o straniera, che nel campo commerciale sono ben noti.

ZANNINI. Si potrebbe precisare: « termini derivanti o loro sinonimi, in base alla lingua italiana, alle lingue morte o alle lingue straniere ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nel disegno di legge?

ZANNINI. Nel regolamento.

PRESENTE. Il disegno di legge per la verità è chiaro nella sua determinazione; si tratta di vedere se l'ordine del giorno possa spiegare meglio.

BERNARDINETTI, *relatore*. Nel ringraziare i colleghi che sono intervenuti, mi corre l'obbligo di rettificare quanto il collega Audisio ha detto in relazione ad un presunto impegno comunitario.

Non esiste alcun impegno comunitario, senatore Audisio, e quando ho creduto opportuno riferirmi al comportamento legislativo della Francia e del Belgio, ho inteso soltanto fare dei riferimenti di legislazione comparata che non hanno alcun aggancio con gli impegni comunitari.

Per quanto riguarda poi la modifica formale suggerita dal collega Veronesi, penso che non sussistano preoccupazioni di eventuali confusioni nel caso che non venisse apportata; comunque non mi oppongo.

Concordo con il collega Zannini che il provvedimento deve intendersi diretto più verso la tutela dei consumatori che non dei produttori; del resto, ciò mi pareva di aver ricordato e sottolineato nella mia brevissima relazione. Effettivamente qui si tratta di tutelare tutto il settore nella difesa dei prodotti naturali e quindi non solo il produttore, il venditore, eccetera, ma soprattutto l'acquirente, cioè il consumatore.

Concordo, infine, con il collega Cerretti per quanto riguarda la richiesta di una maggiore qualificazione. Non ho nulla in contrario a seguirlo su questa via, però è chiaro che la maggiore qualificazione richiede un ulteriore approfondimento che non può essere limitato solo all'indagine del relatore: è necessario uno studio da parte degli uffici legislativi e tecnici del Ministero.

Poichè sulla bontà del disegno di legge tutti concordiamo, approviamolo, richiamando però l'attenzione del Ministro sull'opportunità di presentare ulteriori disegni di legge che contengano queste specificazioni di cui si è fatto cenno, onde evitare eventuali confusioni.

Il collega Banfi ha chiesto che cosa si deve intendere per « sinonimo ». Non sono in grado di dare una risposta tranquillante e sicura in questo senso, poichè non ho veramente approfondito l'esame sotto questo aspetto. Desidero comunque aggiungere che, anche se esiste una preoccupazione circa eventuali sconfinamenti per quanto riguarda la difesa dei prodotti naturali di cui ci stiamo interessando, non è possibile inserire nel disegno di legge una specificazione nel senso che quando si parla di « sinonimi » si fa riferimento ai derivati dal nostro lessico; tutt'al più possiamo formulare un ordine del giorno. Fra l'altro vorrei modestamente osservare che quando ci riferiamo al termine « derma », sappiamo che esso deriva dal greco *derma*, *dermatos* ed è già recepito nel lessico italiano.

Quindi, non andiamo troppo avanti. Vogliamo, eventualmente, l'ordine del giorno, allo scopo di tutelare, come abbiamo sempre auspicato, i prodotti naturali.

P I C A R D I, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Riferendomi alle osservazioni fatte dagli onorevoli colleghi, vorrei che la mia fosse una replica chiarificatrice.

Io debbo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, perchè vedo che c'è un accordo generale sulla necessità di fare qualcosa nel settore.

Ovviamente nessuna legge è perfetta. Noi tendiamo alla perfezione, che non raggiungeremo mai. Ogni legge, d'altronde, rispecchia un determinato momento storico, in cui si manifestano determinate esigenze e necessità.

Sono d'accordo, naturalmente, con il senatore Cerreti che, se questo provvedimento si rivelasse insufficiente, si dovrebbe fare un ulteriore passo avanti. Oggi si è intanto cercato di escludere l'adozione del

marchio per le ragioni dette nella relazione che accompagna il disegno di legge ed anche nell'esposizione del senatore Bernardinetti. Si è voluto con ciò evitare una maggiore macchinosità del sistema, che potrebbe portare a dei grossi inconvenienti. Niente esclude che dall'applicazione di questo disegno di legge possa risultare la necessità di un altro provvedimento che chiarisca ulteriormente la materia e dia risultati più positivi. È comunque a tutti evidente la necessità di porre qualche remora a ciò che si sta verificando in via generale.

Circa le osservazioni fatte dal senatore Veronesi, posso anche accogliere le modificazioni da lui suggerite all'articolo 1. Non sarei d'accordo circa la modifica dell'articolo 3, perchè penso che una ulteriore specificazione potrebbe creare maggiore confusione. Concordo anche con il senatore Banfi, anzi lo pregherei di elaborare l'ordine del giorno.

Concludo, ringraziando ancora una volta tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, i quali hanno manifestato la loro adesione al disegno di legge.

C E R R E T I. A proposito di « sinonimi », io debbo dire che sono un po' perplesso e non voterei a favore di un ordine del giorno come quello prospettato. Alcuni sinonimi, infatti, sono chiarissimi, da un punto di vista tecnico, e possono essere italiani o stranieri. Io temo che si possano creare delle complicazioni in una terminologia che spesso ha rapporto con l'origine stessa delle pelli. Per esempio, per i marocchini vi sono almeno cinque sinonimi, dei quali tre non sono italiani e non hanno una traduzione italiana. Esistono, nel marrochino, delle variazioni che dipendono dalla quantità di sali assorbiti. Si tratta di termini che stanno alla base dell'originalità del prodotto. Lo stesso dicasi per la pellicceria di alta qualità. Vi sono termini appropriati adoperati dai russi che non si possono tradurre. Vi è, per esempio, un tipo di cuoio che proviene dal pulcedro e che è lavorato in un certo modo, a toppe, per il quale io non sono mai riuscito a trovare una traduzione.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)46^a SEDUTA (12 ottobre 1966)

P R E S I D E N T E . Sarebbe interessante sapere se il dizionario dei sinonimi registra queste voci.

C E R R E T T I . Il nuovo dizionario del Battaglia prevede già alcune variazioni e le dà come sinonimi con accanto le citazioni letterarie.

Sono perplesso, quindi, di fronte a qualsiasi specificazione.

B A N F I . La preoccupazione che abbiamo avuto in passato mi pare che sia tuttora valida perchè vi sono importanti fabbriche italiane che producono prodotti sintetici, interessate al mantenimento di quei nomi che d'altronde non possono determinare confusione.

Mi domando, perciò, se il discorso sia ancora valido o se dobbiamo costringere queste industrie italiane a cambiare il nome dei prodotti, tenendo presente, però, che in questa maniera si arrecherebbe un danno notevole dal momento che esiste già un avviamento affermato sul mercato internazionale. Ricordo che la questione interessava la Pirelli, la Falpa di Milano ed altre industrie di grosse dimensioni. Mi pare, quindi, che il problema meriti di essere tenuto in considerazione.

C E R R E T T I . Quei nomi tecnici, comunque, sono nomi a sè che rimarranno tali, non sono sinonimi. « Vinpelle » non è sinonimo di pelle, è un sostituto della pelle.

B A N F I . Credo che nel caso della « vinpelle » debba essere vietato l'uso del termine « pelle ». Il problema invece nasce per gli altri prodotti che hanno nomi diversi, così come vi ho già illustrato. Non vorrei che nascessero questioni in sede giudiziaria.

Z A N N I N I . Il concetto è questo: che le parole « cuoio » e « pelle » non entrino in alcuna maniera nella denominazione di prodotti non derivanti da cuoio o da pelle.

P R E S I D E N T E . Insistete, allora, nella presentazione dell'ordine del giorno?

Z A N N I N I . Dopo i chiarimenti avuti credo che non sia più necessario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I nomi « cuoio », « pelle », i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti da spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonchè agli articoli con esse fabbricati.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Veronesi due emendamenti tendenti uno ad aggiungere, dopo la parola « ottenuti », le altre: « dalla lavorazione di » e l'altro a sostituire la parola « trattamento » con l'altra « trattamenti ».

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Il nome « pelliccia », i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o agli articoli con esse fabbricati.

(È approvato).

Art. 3.

È vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con i nomi « cuoio » « pelle » e loro derivati o sinonimi, ovvero sotto i nomi generici di « pellame » e « pel-

letteria », prodotti che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale, sottoposta ai trattamenti di cui all'articolo 1.

È altresì vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con la denominazione « pelliccia » o « pellicceria », oppure con denominazioni derivate o sinonime, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale lavorata appositamente per la conservazione delle sue caratteristiche naturali.

Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, credo che il senatore Veronesi non intenda insistere nella sua proposta di emendamento.

V E R O N E S I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai prodotti importati dall'estero.

(È approvato).

Art. 5.

Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 500.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

A U D I S I O . Stabilire una ammenda minima di lire 10.000, con le prospettive attuali significa invogliare a non rispettare le norme previste dal presente disegno di legge: una borsa costa molto di più di 10.000 lire!

In leggi precedenti, comprese quelle sulla sofisticazione dei prodotti ortovinicoli, l'ammenda minima è stata fissata nella misura di lire 20.000; la stessa cosa potrebbe farsi per il presente disegno di legge.

P I C A R D I , Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. A mio avviso, è opportuno lasciare margini ampi, perchè possono verificarsi anche casi di infrazione di minima entità che bisogna pure punire!

V E R O N E S I . Oggi un procedimento penale costa molto di più di 10.000 lire!

P I C A R D I , Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Mi rimetto alla decisione della Commissione.

B A N F I . Aumentiamo a 20.000 lire.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Audisio, tendente a sostituire le parole: « da lire 10.000 » con le altre: « da lire 20.000 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

A U D I S I O . Desidero che risulti a verbale la seguente precisazione: cioè che nell'articolo 1 debbono intendersi comprese anche le croste di cuoio, in quanto mantengono la struttura naturale delle fibre.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari